

Comunicazione Consob 23 dicembre 2014 n. 0098233

OGGETTO: Chiarimenti sulle Comunicazioni Consob n. 0023665 e n. 0057066 interpretative dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 39/2010

1. Descrizione della fattispecie

In data 27.3.2014 la Consob ha emanato la Comunicazione n. 0023665 con la quale è stato fornito un primo orientamento interpretativo dell'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2010, laddove al comma 1 prescrive che *“L’incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.”*

In particolare, l’interpretazione ha riguardato la valenza dei precedenti incarichi svolti da una società di revisione - anche nel vigore della pregressa disciplina codicistica in materia di revisione contabile oltre che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 - ai fini della valutazione della possibilità che a quest’ultima fosse conferito dal medesimo soggetto, nel frattempo entrato a far parte della categoria degli enti di interesse pubblico (EIP) a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 39/2010 o a seguito di un mutamento del suo *status* (es., da Emittente non quotato a Emittente quotato), un incarico novennale, ai sensi degli articoli 14 e 16 del medesimo D.Lgs. n. 39/2010.

Nel corso dei primi mesi di applicazione della Comunicazione è emersa la necessità di fornire alcuni chiarimenti, che sono stati oggetto della Comunicazione n. 0057066 del 07.07.2014.

Con tale ultima Comunicazione è stato chiarito che nelle situazioni in cui un soggetto assume lo *status* di EIP, al fine di non imporre un avvicendamento del revisore proprio nel momento particolarmente delicato in cui l’ente è chiamato anche ad adempiere a nuovi obblighi informativi, possa procedersi (sulla base di una libera determinazione delle due parti contraenti, revisore ed ente), anziché al conferimento di un nuovo incarico, ad una trasformazione del rapporto in essere da un incarico ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010 ad un incarico ai sensi dell’art. 17 del medesimo decreto, prolungandone conseguentemente la durata da triennale a novennale e spostando l’applicabilità della disciplina del *“cooling off”*, di cui al primo comma dell’art. 17, alla scadenza dell’incarico così trasformato.

Inoltre si sottolineava che la sopravvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 27.05.2014 del Regolamento UE n.537/2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale degli EIP, rappresentava un elemento di novità di cui tenere conto. Nel nuovo quadro normativo definito dal Regolamento, in vigore dal 17.06.2014, è infatti inserita per la prima volta anche una norma sulla rotazione obbligatoria della società di revisione, nonché del revisore legale, che presentava, in ordine al tema del *“primo anno di riferimento”*, alcuni problemi interpretativi analoghi a quelli che presenta la norma nazionale di cui all’art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2010.

In attesa di tali chiarimenti, nella Comunicazione n. 0057066 del 07.07.2014 si raccomandava l'adozione di specifiche iniziative volte a ridurre al minimo i rischi di familiarità tra revisore ed emittente, da rendere note all'Autorità a cura del revisore, in ogni caso in cui il rapporto tra revisore ed EIP facesse seguito senza soluzione di continuità ad incarichi di revisione legale svolti nel periodo in cui l'ente non era ancora qualificabile come EIP dal sistema normativo nazionale.

2. Chiarimenti intervenuti in sede comunitaria

In data 03.09.2014 sono stati pubblicati sul sito della Commissione Europea due documenti contenenti gli attesi chiarimenti interpretativi.

In particolare, il 2 settembre 2014 il Direttore Generale della DG *Internal Market and Services*, J. Faull, ha inviato ai Presidenti delle Autorità di vigilanza sui revisori facenti parte dell'EGAOB (European Group of Auditors Oversight Bodies), tra cui la Consob, una nota nella quale sono contenuti alcuni chiarimenti in ordine alle modalità di applicazione dell'art. 41 del Regolamento UE, concernente il regime transitorio in materia di rotazione obbligatoria sugli incarichi di revisione legale in corso di svolgimento su EIP alla data della sua entrata in vigore (17.06.2014).

L'interpretazione fornita chiarisce la data entro la quale dovrà avvenire la rotazione del revisore per le tre diverse finestre temporali stabilite dal Regolamento, individuate tenendo conto del periodo complessivo di permanenza in un incarico EIP da parte del medesimo revisore alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.

Con successiva nota del 3 settembre 2014, i servizi della Commissione Europea hanno altresì emanato un documento denominato "*Q&A – Implementation of the New statutory Audit Framework*" che, al fine di fornire una prima risposta alle istanze pervenute dal mondo accademico, dalle professioni e da altri *stakeholders* in ordine ai principali aspetti applicativi del nuovo Regolamento, fornisce chiarimenti concernenti, tra l'altro, la rotazione obbligatoria, con particolare riferimento al momento di acquisizione dello *status* di EIP, e cioè del passaggio da non EIP ad EIP. Al riguardo la Q&A n.V individua proprio nel passaggio di *status* da non EIP ad EIP il momento a partire dal quale calcolare la durata massima dell'incarico ai fini della rotazione obbligatoria.

Tali temi sono stati oggetto di trattazione anche nel corso di due riunioni tra gli Uffici della Commissione Europea e rappresentanti degli Stati Membri, con le quali la Commissione Europea ha dato avvio ad un'attività di confronto volta a chiarire numerosi aspetti della nuova disciplina che potrebbero presentare difficoltà interpretative nella fase di implementazione della stessa (cc.dd. *transposition workshop*).

3. Considerazioni

I chiarimenti forniti dai servizi della Commissione Europea in merito alla decorrenza del calcolo della durata di un incarico di revisione per un ente che diventa EIP, sanciscono il principio che gli incarichi di revisione svolti dallo stesso revisore nei confronti dell'ente prima dell'acquisizione dello *status* di EIP non hanno

rilevanza: il conteggio della durata massima dell'incarico inizia quindi a decorrere dal momento dell'acquisizione di tale *status*.

Si ritiene che tale principio possa essere "trasposto" anche in ambito nazionale, al fine di non creare disparità di trattamento per le sole società operanti in Italia, attraverso un'interpretazione dell'art. 17 del D.Lgs. n. 39 del 2010 in linea con i chiarimenti forniti in sede comunitaria. Pertanto, non deve più considerarsi applicabile il punto 2.2 della Comunicazione n. 0057066 del 07.07.2014, dove, come sopra richiamato, si raccomandava alle società che acquisiscono lo *status* di EIP, di procedere ad una "trasformazione" dell'incarico triennale precedentemente conferito in un incarico novennale ai sensi dell'art.17, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010.

Al momento dell'acquisizione dello *status* di EIP, è quindi possibile conferire, anche allo stesso revisore, un nuovo incarico di revisione di durata novennale ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010.

Per gli EIP che avessero già effettuato tale "trasformazione" tra la data di emanazione della Comunicazione n. 0057066 del 07.07.2014 e la data della presente Comunicazione, sarà possibile riallineare, nella prima assemblea utile, la durata dell'incarico conferito al novennio (calcolando la stessa dal momento dell'acquisizione dello *status* di EIP).

Per quanto riguarda invece la prima applicazione della normativa comunitaria in materia di rotazione obbligatoria degli incarichi su EIP, il Regolamento comunitario ha previsto, come noto, un regime transitorio, definito dall'art. 41. Al riguardo, le interpretazioni finora fornite dai servizi della Commissione Europea evidenziano la dipendenza delle sue modalità di applicazione dall'eventuale esercizio delle opzioni a disposizione degli Stati Membri nella fase di implementazione della complessiva riforma della revisione legale, in funzione delle loro possibili ricadute sul regime transitorio applicabile agli incarichi in corso in fase di prima applicazione della nuova normativa ed in particolare sulla loro durata.

Si ritiene pertanto opportuno, in attesa delle scelte del Legislatore italiano che potrebbero condurre a modifiche dell'attuale disciplina nazionale della rotazione obbligatoria, riservare ogni definitiva determinazione e nelle more confermare quanto previsto nella Comunicazione n. 0057066 del 07.07.2014 con riguardo agli incarichi conferiti da EIP ai sensi dell'art.17, comma 1 (diversi da quelli conseguenti ad un *cambio* di status - da non EIP a EIP - già trattati sopra).

Per tali incarichi, così come indicato al punto 2.3 della citata Comunicazione, si raccomanda quindi di adottare specifiche iniziative, volte a ridurre al minimo i rischi di familiarità tra revisore ed EIP in ogni caso in cui il rapporto tra revisore e detto ente faccia seguito senza soluzione di continuità ad incarichi svolti nel periodo precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n.39/2010 e di comunicare alla Consob le iniziative adottate.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas